

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 n. 36

Articolo 1

(Finalità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31/3/2023 n. 36.

Articolo 2

(Responsabile Unico del Progetto – RUP)

1. Il Direttore Amministrativo è individuato Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il Conservatorio di Musica “Nino Rota di Monopoli.

Art.3

(Ambito di applicazione)

1. le funzioni tecniche sono individuate nell'Allegato I.10 al citato D.Lgs. 36/2023 e consistono nello svolgimento delle attività di seguito riprodotte:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Articolo 4

(Costituzione del fondo)

1. Il fondo è costituito dalle risorse finanziarie individuate in misura pari al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Articolo 5

(Ripartizione del fondo)

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie di cui all'art.4, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 3, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui all'art.4, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri

finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato ai seguenti fini:

- a) acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- b) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- c) specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 6

(Ripartizione dei compensi)

1. I compensi di cui all'articolo precedente sono ripartiti come segue:

- a. Il quaranta per cento dell'importo di cui all'art. 5 comma 1 è assegnato al Direttore Amministrativo Responsabile Unico del Progetto (RUP);

2. Il Direttore Amministrativo Responsabile del Progetto (RUP) costituisce con proprio provvedimento l'ufficio del RUP e determina la ripartizione del restante 60 per cento dell'importo di cui all'art. 5 comma 1 tra il personale addetto al predetto Ufficio.

Articolo 7

(Assegnazione dei compensi)

1. I compensi sono assegnati dal Direttore al Direttore Amministrativo e dal Direttore Amministrativo al restante personale, previo accertamento e attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, attuativo dell'art. 45 del D.Lgs. 31/3/2023 n. 36, emanato con decreto presidenziale prot. n° 1817/A-1 del 09/04/2024, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e si applica a decorrere dall'anno finanziario 2023.